

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 471/2014 DELLA COMMISSIONE

del 13 maggio 2014

che istituisce dazi compensativi definitivi sulle importazioni di vetro solare originario della Repubblica popolare cinese

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 597/2009 del Consiglio, dell'11 giugno 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri della Comunità europea ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 15,

considerando quanto segue:

A. PROCEDURA

1. Apertura

- (1) Il 27 aprile 2013 la Commissione europea («la Commissione») ha annunciato l'apertura di un procedimento antisovvenzioni relativo alle importazioni nell'Unione europea di vetro solare originario della Repubblica popolare cinese («RPC» o «Cina») mediante un avviso pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* (avviso di apertura) ⁽²⁾.
- (2) La Commissione ha aperto il procedimento in seguito a una denuncia presentata il 14 marzo 2013 da EU ProSun Glass (il denunciante) per conto di produttori che rappresentano oltre il 25 % della produzione totale di vetro solare dell'Unione. La denuncia conteneva prove non manifestamente infondate dell'esistenza di sovvenzioni a favore del vetro solare e di un conseguente pregiudizio grave, considerate dalla Commissione sufficienti a giustificare l'apertura di un'inchiesta.
- (3) Conformemente all'articolo 10, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 597/2009 (il regolamento di base), la Commissione ha notificato al governo della Repubblica popolare cinese prima dell'apertura del procedimento di aver ricevuto una denuncia debitamente documentata secondo la quale le importazioni sovvenzionate di vetro solare originarie della RPC arrecavano un pregiudizio grave all'industria dell'Unione. La Commissione ha invitato il governo della RPC a una serie di consultazioni al fine di chiarire la situazione riguardo al contenuto della denuncia e di pervenire a una soluzione di comune accordo.
- (4) Il governo della RPC ha accettato l'offerta delle consultazioni, che si sono quindi tenute. In tale sede non è stato possibile pervenire a una soluzione di comune accordo. La Commissione ha comunque preso debitamente nota delle osservazioni formulate dal governo della RPC in merito alle formule di sovvenzionamento elencate nella denuncia. Dopo le consultazioni sono pervenuti commenti del governo della RPC.

2. Procedimento antidumping parallelo

- (5) Il 28 febbraio 2013 la Commissione ha annunciato l'apertura di un procedimento antidumping relativo alle importazioni nell'Unione di vetro solare originario della RPC mediante un avviso pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* ⁽³⁾.
- (6) Il 27 novembre 2013 la Commissione ha istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di vetro solare dalla RPC mediante il regolamento (UE) n. 1205/2013 della Commissione ⁽⁴⁾.
- (7) Le analisi del pregiudizio condotte nella presente inchiesta antisovvenzioni e nella parallela inchiesta antidumping sono basate sulla stessa definizione dell'industria dell'Unione, sui medesimi produttori rappresentativi dell'Unione e sullo stesso periodo dell'inchiesta e, salvo diversamente specificato, hanno portato a identiche conclusioni. Ciò è stato considerato appropriato per razionalizzare l'analisi del pregiudizio e per raggiungere risultati coerenti in entrambi i procedimenti. Per questo motivo le osservazioni riguardanti il pregiudizio avanzate in uno qualunque di questi procedimenti sono state prese in considerazione in entrambi i procedimenti.

⁽¹⁾ GU L 188 del 18.7.2009, pag. 93.

⁽²⁾ GU C 122 del 27.4.2013, pag. 24.

⁽³⁾ GU C 58 del 28.2.2013, pag. 6 e rettifica pubblicata nella GU C 94 del 3.4.2013, pag. 11.

⁽⁴⁾ Regolamento (UE) n. 1205/2013 della Commissione, del 26 novembre 2013, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di vetro solare dalla Repubblica popolare cinese (GU L 316 del 27.11.2013, pag. 8).

